

STATUTO

SAN GIORGIO SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CIVITANOVA MARCHE MC VIA
MISSORI 2

Numero REA: MC - 317256

Codice fiscale: 02185600430

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

	CIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" e "DIGITAL	
	COMPANY S.R.L.", tutti come rappresentati, approvano le nor-	
	me che regolano la vita della società contenute nello statu-	
	to che si riporta in appresso.-----	
	-----STATUTO-----	
	-----Titolo I-----	
	-----Denominazione - Sede - Durata - Finalità - Oggetto-----	
	Articolo 1 - Denominazione-----	
	1.1. E' costituita la Società a responsabilità limitata,	
	avente la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 3	
	luglio 2017 n. 112, denominata "SAN GIORGIO SRL - IMPRESA	
	SOCIALE"-----	
	1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con	
	qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiu-	
	scoli.-----	
	1.3. La Società è regolata dal presente Statuto, dal d.lgs.	
	3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili,	
	dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3	
	luglio 2017 n. 117.-----	
	Articolo 2 - Sede e domicilio dei soci-----	
	2.1. La Società ha sede in Civitanova Marche (MC) all'indi-	
	rizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso	
	il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle	
	disp. att. del codice civile.-----	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere	

	unità locali operative (succursali, filiali, uffici ammini-	
	strativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire	
	la sede nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta al-	
	l'Assemblea dei soci, con le maggioranze stabilite per le	
	modifiche dello statuto, deliberare il trasferimento della	
	sede in altro Comune.-----	
	2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti	
	con la Società, è quello risultante dal Registro delle Im-	
	prese. Il domicilio degli Amministratori e dei componenti	
	dell'Organo di controllo, per quanto concerne i rapporti con	
	la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società.	
	Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di	
	numero di posta elettronica certificata.-----	
	Articolo 3 - Durata-----	
	3.1. La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre	
	2060 (duemilasessanta) salvo proroghe o anticipato sciogli-	
	mento.-----	
	Articolo 4 - Finalità-----	
	4.1. La Società esercita in via stabile e principale attivi-	
	tà di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e	
	per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e	
	favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.	
	Articolo 5 - Oggetto - Attività di interesse generale-----	

	5.1. La Società, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2	
	del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, al fine della produzione o	
	scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretti a rea-	
	lizzare le finalità di interesse generale richiamate nel-	
	l'art. 4, esercita in via stabile e principale le attività	
	economiche organizzate di interesse generale aventi ad og-	
	getto l'esercizio, in forma diretta o indiretta, di attività	
	socio-sanitarie, assistenziali, educative, riabilitative e	
	terapeutiche, con particolare riferimento alla progettazio-	
	ne, realizzazione, gestione e coordinamento di strutture re-	
	sidenziali, semiresidenziali e territoriali destinate a mi-	
	nori, persone fragili, anziani, disabili e soggetti affetti	
	da patologie psichiatriche o dipendenze nonché a donne vit-	
	time di violenza.-----	
	In via semplificativa e non esaustiva la società potrà ge-	
	stire RSA, comunità educative e terapeutiche per minori, co-	
	munità socio-riabilitative, gruppi appartamento, centri	
	diurni, strutture socio-assistenziali, servizi domiciliari,	
	servizi infermieristici, educativi e di integrazione socia-	
	le, nonché case rifugio attività di prevenzione, sostegno	
	psicologico, inclusione sociale e formazione.-----	
	La società potrà inoltre svolgere attività collaterali e	
	complementari finalizzate all'inclusione sociale, all'auto-	
	nomia personale e lavorativa degli utenti, tra cui attività	
	agricole, agrituristiche, fattorie sociali, orti terapeuti-	

	ci, turismo sociale, ospitalità, ristorazione, mense, cate-	
	ring, organizzazione di soggiorni educativi, eventi cultura-	
	li, ricreativi e sportivi, nonché attività di promozione del	
	territorio e valorizzazione ambientale.-----	
	La società potrà promuovere e coordinare iniziative di vo-	
	lontariato, solidarietà sociale, raccolta fondi, collabora-	
	zione con enti del Terzo Settore, fondazioni, cooperative,	
	associazioni ed enti pubblici e privati, anche mediante la	
	realizzazione di progetti integrati socio-sanitari, educati-	
	vi e turistico-sociali.-----	
	La società potrà inoltre svolgere attività di consulenza,	
	progettazione, formazione professionale, ricerca, accredita-	
	mento istituzionale, organizzazione di eventi e participa-	
	zione a bandi, ATI, ATS, consorzi e reti di impresa, nonché	
	compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobi-	
	liari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il con-	
	seguimento dell'oggetto sociale, purché strumentali allo	
	stesso e non nei confronti del pubblico.-----	
	5.2. La Società potrà svolgere le attività di cui sopra an-	
	che in collaborazione con altre imprese sociali, Enti del	
	terzo settore, Enti pubblici ed altre organizzazioni, nei	
	limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n. 112.-----	
	Articolo 6 - Attività diverse-----	
	6.1. La Società potrà svolgere attività diverse da quelle	

	sopraelencate in quanto accessorie e ad esse connesse.-----	
	6.2. La Società intende beneficiare di tutte le agevolazio-	
	ni, provvidenze e benefici per le imprese sociali che opera-	
	no nei settori di attività previste nel presente Statuto.----	
	6.3. La Società potrà partecipare a gare di appalto indette	
	da Enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente	
	anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste	
	nel presente Statuto, potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla	
	Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati	
	interessati allo sviluppo della cooperazione.-----	
	-----Titolo II-----	
	-Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote-	
	- Lavoro nell'impresa sociale, coinvolgimento dei lavoratori	
	-----e volontariato-----	
	Articolo 7 - Capitale sociale-----	
	7.1. Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila vir-	
	gola zero zero).-----	
	7.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche me-	
	diate conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di	
	ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione	
	economica.-----	
	Articolo 8 - Finanziamenti da soci-----	
	8.1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finan-	
	ziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di	

	rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peral-	
	tro inteso che la concessione di tali modalità di finanzia-	
	mento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si consi-	
	derano sempre improduttivi di interessi, a meno che il tito-	
	lo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione	
	ed il relativo tasso, nell'osservanza dei limiti previsti	
	dall'art. 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----	
	8.2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della	
	Società - in qualsiasi forma effettuati e concessi in un mo-	
	mento in cui, anche in considerazione del tipo di attività	
	esercitata dalla Società, risulta un eccessivo squilibrio	
	dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in	
	una situazione finanziaria della Società nella quale sarebbe	
	stato ragionevole un conferimento - è postergato rispetto	
	alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nel-	
	l'anno precedente all'avvio della procedura concorsuale a	
	carico della Società, deve essere restituito.-----	
	Articolo 9 - Diritti dei soci-----	
	9.1. I diritti sociali spettano ai soci in proporzione alla	
	partecipazione posseduta.-----	
	9.2. E' vietato qualunque tipo di discriminazione nella di-	
	sciplina del rapporto sociale, salvo i diversi diritti e fa-	
	coltà che possano discendere dalla forma giuridica di socie-	
	tà a responsabilità limitata della Società, in conformità a	
	quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.	

	112.-----	
	Articolo 10 - Quote di partecipazione-----	
	10.1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferi-	
	bili salvo quanto previsto al successivo art. 12.-----	
	Articolo 11 - Lavoro nell'impresa sociale, coinvolgimento	
	dei lavoratori e volontariato-----	
	11.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto	
	un trattamento economico e normativo inferiore a quello pre-	
	visto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo	
	51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la diffe-	
	renza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può	
	essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sul-	
	la retribuzione annua lorda.-----	
	11.2. Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono esse-	
	re corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40%	
	(quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime	
	qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al	
	precedente comma.-----	
	11.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato,	
	nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo im-	
	piegati nella Società. Le prestazioni di attività di volon-	
	tariato devono essere utilizzate in misura complementare e	
	non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavora-	
	tori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse	
	non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fat-	

	ta eccezione per gli oneri di assicurazione contro gli in-	
	fortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivi-	
	tà stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi,	
	obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma d.lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112. L'Organo amministrativo può decidere i casi, le	
	modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri	
	rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società	
	sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli	
	atti della Società medesima.-----	
	11.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro ope-	
	ra in favore della Società, i volontari, i destinatari del-	
	l'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attivi-	
	tà medesima ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 3 luglio 2017	
	n. 112. L'Organo amministrativo, anche attraverso regolamen-	
	to aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e	
	l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazio-	
	ne mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso	
	loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro	
	interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti	
	in grado di esercitare la loro influenza sulle relative de-	
	cisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgi-	
	mento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui	
	all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----	
	11.5. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro ope-	
	ra in favore della Società, i volontari, i destinatari del-	

	l'attività dell'impresa sociale, potranno partecipare se au-	
	torizzati dall'Organo amministrativo, con funzione consulti-	
	va e senza diritto di voto, all'Assemblea che sia stata in-	
	detta per la trattazione delle questioni di loro specifico	
	interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro	
	e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di	
	partecipare all'Assemblea, per ciascuna categoria quando	
	debba essere trattata questione di interesse della catego-	
	ria, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei	
	volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività	
	dell'impresa sociale.-----	
	-----Titolo III-----	
	-----Prelazione e Recesso-----	
	Articolo 12 - Prelazione e Recesso-----	
	12.1. Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte,	
	a terzi o ad altri soci, la propria partecipazione o i di-	
	ritti di opzione in caso di aumento di capitale sociale, de-	
	ve preventivamente informarne con lettera raccomandata a/r	
	l'organo amministrativo, indicando il nome del possibile ac-	
	quirente, il prezzo, le modalità di pagamento, nonché le al-	
	tre condizioni richieste.-----	
	Con il termine "trasferire" di cui al comma precedente si	
	intende qualsiasi negozio anche a titolo gratuito, (ivi in-	
	clusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società)	
	in forza del quale si consegue il risultato del trasferimen-	

	to a terzi della proprietà ovvero di diritti reali di godi-	
	mento sulle quote di partecipazione o sui diritti d'opzione.	
	L'organo amministrativo, entro i sette giorni successivi dal	
	ricevimento della lettera, ne darà comunicazione, con lette-	
	ra raccomandata a/r o telegramma, agli altri soci i quali	
	potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita	
	in proporzione delle quote rispettivamente possedute.-----	
	Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunica-	
	zione gli altri soci dovranno comunicare all'organo ammini-	
	strativo se intendono acquistare, in caso contrario si con-	
	siderano rinunciatari.-----	
	12.2 Nell'ipotesi di esercizio della prelazione da parte di	
	più di un socio, il diritto di acquistare la partecipazione	
	offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle	
	partecipazioni da ciascuno possedute.-----	
	12.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non	
	possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante	
	si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei	
	soci che intendono esercitare tale diritto.-----	
	12.4 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato da	
	ciascun socio per l'intera partecipazione offerta.-----	
	12.5 Se nessun socio esercita la prelazione la quota è libe-	
	ramente trasferibile alle condizioni comunicate entro i 60	
	(sessanta) giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il	
	termine per l'esercizio del diritto di prelazione; in man-	

	canza la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta.---	
	12.6 La prelazione è esclusa nei casi in cui il trasferimen-	
	to delle quote avvenga a favore di società collegate/con-	
	trollanti - della società socia che intende cedere o della	
	società stessa. L'intestazione a società fiduciaria o la	
	reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprie-	
	tari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.	
	12.7 Qualora il trasferimento delle quote di partecipazione	
	o dei diritti di opzione da offrire in prelazione avvenga a	
	titolo gratuito o, comunque senza previsione di un corri-	
	spettivo in danaro, i soci che intendano esercitare il di-	
	ritto di prelazione dovranno corrispondere un prezzo pari al	
	valore effettivo della quota determinato sulla base di una	
	situazione patrimoniale che sarà redatta dall'organo ammini-	
	strativo e sottoposta all'approvazione unanime dei soci. In	
	caso di disaccordo tra i soci sulla congruità di detto cor-	
	rispettivo la determinazione del valore della partecipazione	
	sarà effettuata da un arbitratore da nominarsi dal Presiden-	
	te dell'Ordine dei Commercialisti del luogo ove ha sede la	
	società, le cui spese di procedura saranno poste a carico	
	dei soci interessati in parti uguali. Il prezzo così deter-	
	minato sarà vincolante per i soci e dovrà essere comunicato	
	alle parti entro quaranta giorni dalla designazione dell'ar-	
	bitratore.-----	
	12.8 Il trasferimento di partecipazione per atto tra vivi	

	eseguito senza l'osservanza della procedura sopra prescritta	
	è inefficace, e pertanto:-----	
	- l'atto di trasferimento non potrà essere depositato ed	
	iscritto presso il Registro delle Imprese competente;-----	
	- il cessionario non sarà legittimato all'esercizio del vo-	
	to e degli altri diritti amministrativi, e non potrà aliena-	
	re la partecipazione con effetto verso la società.-----	
	E' comunque possibile da parte dei soci rinunciare al loro	
	diritto di prelazione con dichiarazione scritta.-----	
	12.9. I soci hanno diritto di recesso nei casi previsti dal-	
	l'art. 2473 c.c. e in tutti gli altri casi previsti dalla	
	legge.-----	
	12.10 Il socio che intende recedere dalla società deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera in-	
	viata con raccomandata con ricevuta di ritorno.-----	
	La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dal-	
	la trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della de-	
	cisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità	
	del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni ine-	
	renti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso	
	è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non	
	oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	12.11 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la	
	comunicazione è pervenuta alla sede della società.-----	
	12.12 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fat-	

	ta annotazione nel Registro Imprese.-----	
	12.12 Il recesso non può essere esercitato e, se già eserci-	
	tato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'e-	
	sercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo	
	legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della so-	
	cietà.-----	
	Per quanto non previsto dal presente articolo, si rimanda al	
	disposto dell'art. 2473 c.c.-----	
	-----Titolo IV-----	
	-----Decisioni dei soci - Assemblea-----	
	Articolo 13 - Decisioni e competenze dei soci-----	
	13.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli ar-	
	gomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono	
	alla loro approvazione.-----	
	13.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:--	
	a) l'approvazione del bilancio;-----	
	b) la nomina degli Amministratori e la determinazione del	
	compenso e del rimborso delle spese;-----	
	c) la nomina dei componenti dell'Organo di controllo, del	
	Presidente dell'Organo di controllo se l'organo è pluriper-	
	sonale, e la determinazione del compenso; l'eventuale nomina	
	del revisore legale dei conti e la determinazione del com-	
	penso;-----	

	d) le modifiche dello Statuto;-----	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;-----	
	f) la messa in liquidazione, la nomina del liquidatore e la	
	determinazione del potere e del compenso, le modalità di	
	svolgimento della liquidazione;-----	
	g) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione	
	di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di	
	Enti del terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, com-	
	ma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, pun-	
	to 24.2, del presente Statuto;-----	
	h) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui	
	all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----	
	13.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante de-	
	liberazione assembleare.-----	
	Articolo 14 - Convocazione, costituzione e funzionamento	
	dell'Assemblea dei soci-----	
	14.1. L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo	
	ogni qualvolta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque	
	almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.---	
	14.2. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente	
	l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza	
	e l'elenco delle materie da trattare, recapitato, in forma	
	idonea alla conoscenza, almeno otto giorni prima dell'adu-	
	nanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di con-	

	vocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda con-	
	vocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso	
	giorno fissato per la prima convocazione. Nell'avviso sono	
	indicate le modalità per partecipare in audio-videoconferen-	
	za.-----	
	14.3. L'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappre-	
	sentato l'intero capitale sociale e siano presenti o infor-	
	mati tutti i componenti in carica dell'Organo amministrativo	
	e dell'Organo di controllo e nessuno si opponga alla tratta-	
	zione degli argomenti all'ordine del giorno.-----	
	14.4. L'Assemblea si tiene presso la sede sociale, salvo di-	
	versa disposizione dell'Organo amministrativo purché in Ita-	
	lia. L'Assemblea si intende tenuta ove sono contemporanea-	
	mente presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.----	
	14.5. L'Assemblea è presieduta dal presidente, o in caso di	
	sua assenza e/o impedimento dal vice-presidente, se nomina-	
	to, ovvero, in caso di assenza e/o impedimento anche di que-	
	st'ultimo dalla persona designata dagli intervenuti.-----	
	14.6. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, al	
	fine di redigere verbale dello svolgimento dell'Assemblea.	
	L'assistenza del segretario non è necessaria quando il ver-	
	bale dell'Assemblea è redatto da un notaio.-----	
	14.6. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la re-	
	golare costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgi-	

	mento dell'Assemblea, chiamare al voto sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, accertare e proclamare i risultati del-	
	le votazioni.-----	
	Articolo 15 - Modalità di svolgimento dell'Assemblea-----	
	15.1. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti	
	dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano in	
	audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispet-	
	tato il metodo collegiale, che sia constatabile l'identità	
	dei presenti, che sia consentito agli intervenuti di parte-	
	cipare adeguatamente all'Assemblea, di poter intervenire al-	
	la discussione, di poter votare sugli argomenti all'ordine	
	del giorno.-----	
	Articolo 16 - Diritti dei soci e deliberazioni dell'Assem-	
	blea-----	
	16.1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti	
	aventi diritto di voto, nonché, per la trattazione delle ma-	
	terie di loro specifico interesse, i soggetti con funzione	
	consultiva e senza diritto di voto di cui al presente Statu-	
	to.-----	
	16.2. I soggetti aventi diritto di voto legittimati ad in-	
	tervenire in Assemblea possono farsi rappresentare unicamen-	
	te da altro socio: un socio può rappresentare anche più di	
	un socio e la relativa delega scritta è conservata fra i do-	
	cumenti dell'Assemblea.-----	
	16.3. A ciascun socio spetta il diritto di voto in misura	

	proporzionale alla propria quota di partecipazione.-----	
	16.4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita e delibera con la presenza ed il voto di tanti soci	
	che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del	
	capitale sociale.-----	
	16.5. Anche nella eventuale seconda convocazione l'Assemblea	
	è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il	
	voto di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cincuan-	
	tuno per cento) del capitale sociale.-----	
	16.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a voto	
	palese. Sono assunte a voto segreto le decisioni riguardanti	
	le persone dei soci, degli Amministratori e quanto previsto	
	all'art. 12.3.-----	
	16.7. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.---	
	Titolo V-----	
	Amministrazione - Rappresentanza-----	
	Articolo 17 - Organo amministrativo-----	
	17.1. La Società può essere amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, composto da un minimo di due ad un massimo	
	di cinque componenti nominati dall'Assemblea. Il presidente	
	ha voto doppio.-----	
	17.2. Gli Amministratori possono essere anche non soci. Essi	
	restano in carica per il periodo stabilito dai soci al mo-	
	mento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione	

	della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca, e	
	sono rieleggibili.-----	
	17.3. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli	
	Amministratori decadono alla data della Assemblea per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della	
	loro carica.-----	
	17.4. Gli Amministratori devono rispondere a requisiti di	
	onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono	
	aver riportato condanne penali, non devono avere carichi pe-	
	nali pendenti che prevedano la pena della reclusione minima	
	superiore a tre anni.-----	
	17.5. L'Organo amministrativo provvede a suddividere tra i	
	propri componenti il compenso e l'eventuale rimborso delle	
	spese per lo svolgimento dell'incarico deliberato dall'As-	
	semblea.-----	
	Articolo 18 - Sostituzione dei membri dell'Organo ammini-	
	strativo-----	
	18.1. Se, per qualunque ragione, viene a decadere un Ammini-	
	stratore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la mag-	
	gioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati	
	dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dal preceden-	
	te articolo 17. L'Amministratore così nominato rimane in ca-	
	rica fino alla prevista scadenza del Consiglio.-----	
	18.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà	
	degli Amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Con-	

	siglio di Amministrazione decade. Uno degli Amministratori	
	non venuti meno provvede a convocare d'urgenza l'Assemblea	
	dei soci per la nomina del nuovo Organo amministrativo.-----	
	18.3. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica, in	
	qualunque caso, per gli affari correnti non straordinari fi-	
	no alla nomina o ricostituzione del nuovo Organo amministra-	
	tivo.-----	
	18.4. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero Con-	
	siglio di Amministrazione, o vi sia inerzia degli Ammini-	
	stratori non decaduti a convocare l'Assemblea, provvede	
	l'Organo di controllo a convocare d'urgenza l'Assemblea per	
	la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione o la sostit-	
	uzione degli Amministratori decaduti: in assenza dell'Orga-	
	no di controllo o in caso di inerzia dello stesso, alla con-	
	vocazione provvede un socio.-----	
	Articolo 19 - Convocazione e funzionamento dell'Organo ammi-	
	nistrativo-----	
	19.1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia	
	provveduto l'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il pro-	
	prio presidente ed eventualmente un vice-presidente.-----	
	19.2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presi-	
	dente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia-	
	no richiesta due Amministratori, purché la richiesta indichi	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno.-----	
	19.3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante	

	avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del	
	luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare,	
	recapitato, in forma idonea alla conoscenza, almeno cinque	
	giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge.	
	Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ven-	
	tiquattro) ore prima dell'adunanza. Nell'avviso sono indica-	
	te le modalità per partecipare in audio-videoconferenza.-----	
	19.4. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tem-	
	pi e con le stesse modalità all'Organo di controllo.-----	
	19.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono pre-	
	siedute dal presidente; in caso di sua assenza o impedimento	
	dal vice presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza	
	e/o impedimento anche di quest'ultimo, dall'Amministratore	
	presente più anziano di età.-----	
	19.6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costi-	
	tuito con la presenza della maggioranza dei propri componen-	
	ti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	In caso di parità dirime il voto del presidente. Il voto non	
	può essere dato per rappresentanza.-----	
	19.7. Spetta al presidente dell'adunanza constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgi-	
	mento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati	
	delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve esse-	
	re dato conto nel verbale.-----	

	19.8. Quando il Consiglio di Amministrazione si riunisce in	
	audio-videoconferenza, deve essere rispettato il metodo col-	
	legiale, deve essere constatabile l'identità dei presenti,	
	deve essere consentito agli intervenuti di partecipare ade-	
	guatamente, di poter intervenire alla discussione, di poter	
	votare sugli argomenti all'ordine del giorno.-----	
	19.9. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione de-	
	vono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal	
	segretario o dal notaio.-----	
	Articolo 20 - Poteri e deleghe dell'Organo amministrativo----	
	20.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i	
	poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Socie-	
	tà, ad eccezione di quelli che per legge o per il presente	
	Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci.-----	
	20.2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei	
	poteri a sé spettanti ad uno o più dei propri componenti.----	
	20.3. Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza generale della Società nei confronti dei ter-	
	zi ed in giudizio. In caso di assenza e/o impedimento del	
	presidente la rappresentanza generale della Società spetta	
	al vice-presidente, se nominato, la cui firma fa fede di	
	fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del presidente.	
	20.4. Spetta all'Organo amministrativo provvedere alle as-	
	sunzioni dei dipendenti e alla nomina di direttori, anche	
	generali, ed istitutori.-----	

	20.5. Il Consiglio di Amministrazione può adottare regola-	
	menti interni, finalizzati a disciplinare particolari aspet-	
	ti dell'organizzazione aziendale, tra cui, in particolare,	
	il coinvolgimento di comitati di ascolto e di approfondimen-	
	to relativi alle attività di interesse generale.-----	
	-----Titolo VI-----	
	-----Organo di controllo e revisore legale dei conti-----	
	Articolo 21 - Organo di controllo: composizione e compiti----	
	21.1. L'Organo di controllo può essere monocratico o colle-	
	giale. Devono essere eletti alla carica soggetti muniti dei	
	requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 c.c. In	
	caso di organo collegiale, devono essere nominati tre compo-	
	nenti effettivi e due supplenti.-----	
	21.2. L'Organo di controllo svolge i compiti di cui all'art.	
	2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 d.lgs.	
	3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Socie-	
	tà, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli	
	articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al colle-	
	gio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio de-	
	ve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio	
	sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017	
	n. 112.-----	
	21.3. L'Organo di controllo attesta che il bilancio sociale	

	sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al-	
	l'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----	
	21.4. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento proce-	
	dere ad atti di ispezione e di controllo e, in particolare,	
	chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento	
	ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazio-	
	ni o su determinati affari.-----	
	21.5. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi con	
	scadenza alla data dell'Assemblea per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'ultimo esercizio della carica e i suoi	
	componenti sono rieleggibili.-----	
	Articolo 22 - Revisione legale dei conti-----	
	22.1. L'attività di revisione legale dei conti è esercitata	
	da un revisore legale dei conti nominato ai sensi della nor-	
	mativa applicabile.-----	
	-----Titolo VII-----	
	-----Esercizi sociali - Utili-----	
	Articolo 23 - Esercizio sociale e libri contabili-----	
	23.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni	
	anno.-----	
	23.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e il libro degli	
	inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli arti-	
	coli 2216 e 2217 del codice civile, nonché deve redigere e	
	depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel	

	proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le	
	linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e	
	delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del	
	terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della	
	natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della So-	
	cietà anche ai fini dell'impatto sociale delle attività	
	svolte.-----	
	23.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	Amministrazione procede alla formazione ed al deposito pres-	
	so il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in	
	conformità alle disposizioni di legge.-----	
	Articolo 24 - Destinazione degli utili-----	
	24.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento	
	del patrimonio.-----	
	24.2. La Società può destinare una quota inferiore al cin-	
	quanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione an-	
	nuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti, (i) ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato dai soci nei limiti previsti dal-	
	l'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112; (ii) al-	
	la distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capi-	
	tale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di divi-	
	dendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	

	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	(iii) ad erogazioni gratuite in favore di Enti del terzo	
	settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fonda-	
	tori, soci della Società o società da questa controllate,	
	finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità	
	sociale.-----	
	24.3. La Società può destinare il tre per cento degli utili	
	netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli	
	esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle	
	associazioni di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112.-----	
	24.4. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effetti-	
	vamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei	
	limiti di cui al precedente punto 24.2.-----	
	24.5. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti pun-	
	ti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e colla-	
	boratori, Amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipo-	
	tesi di scioglimento individuale del rapporto.-----	
	-----Titolo VIII-----	
	---Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione ---	
	-----Scissione - Cessione di azienda-----	
	Articolo 25 - Scioglimento e liquidazione-----	

	25.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea de-	
	termina le modalità di liquidazione e nomina uno o più li-	
	quidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi	
	la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.-----	
	25.2. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patri-	
	monio della Società che risulterà dalla liquidazione, dedot-	
	to il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmen-	
	te rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non	
	distribuiti nei limiti di cui all'art. 24.2, è devoluto ad	
	altri Enti del terzo settore costituiti ed operanti da alme-	
	no tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art.	
	12 comma 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.-----	
	Articolo 26 - Ipotesi modificative dell'assetto societario---	
	26.1. In caso di trasformazione, fusione, scissione e ces-	
	sione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare	
	l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del	
	patrimonio ed il perseguimento delle finalità della Società	
	- l'Organo amministrativo notifica, con atto scritto di data	
	certa, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,	
	l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegan-	
	do la documentazione necessaria alla valutazione di confor-	
	mità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50, ovvero la denominazione	
	dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessio-	
	ne d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa rela-	

	zione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui	
	circondario ha sede la Società, attestante il valore effet-	
	tivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in	
	modo da preservare il perseguimento delle attività e delle	
	finalità da parte del cessionario. L'efficacia di tali atti	
	è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e	
	delle Politiche Sociali, che si intende concessa decorsi no-	
	vanta giorni dalla ricezione della notificazione.-----	
	-----Titolo IX-----	
	-----Norme Finali - Rinvio-----	
	Articolo 27 - Clausola di rinvio-----	
	27.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si ap-	
	plicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n.	
	112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di	
	cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel co-	
	dice civile riguardanti le società a responsabilità limita-	
	ta.-----	
	-----*****-----	
	Si chiedono tutti i benefici fiscali previsti dalla normati-	
	va vigente.-----	
	Le spese del presente atto sono a carico della società.-----	
	I comparenti delegano me notaio a inviare per via telematica	
	il presente atto al competente Ufficio del Registro delle	
	Imprese.-----	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me	

29 di 36

ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACC. 10021

Repertorio n. 557

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno tre del mese di giugno.

3 giugno 2026

In Roma, al Viale Europa n. 15, nel mio studio.

Avanti a me dottor Alberto Lorusso Caputi, Notaio residente in Roma, iscritto al
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' COMPARSO

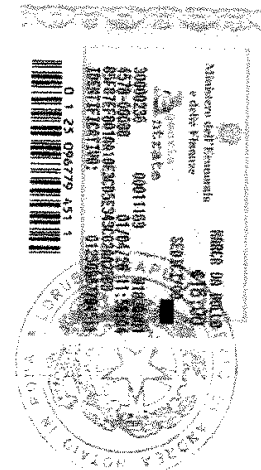
- **FRANCESE CIRCOSTA ALESSIO**, nato a Roma il 22 agosto 1974, ivi resi-
dente alla Via Camus n. 265, codice fiscale FRN LSS 74M22 H501B.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il
presente atto conferisce

procura speciale

al signor CERVellini Andrea, nato a Civitanova Marche (MC) il 6 dicembre
1974, ivi residente alla Via Martiri di Belfiore n. 79/A, codice fiscale CRV NDR
74T06 C770Q, affinché in nome e per conto di esso mandante intervenga all'atto
costitutivo della società a responsabilità limitata avente la qualifica di impresa so-
ciale ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, da denominarsi "**SAN GIORGIO
SRL IMPRESA SOCIALE**" con tutti i poteri all'uopo necessari, ed in partico-
lare:

- intervenire, anche in proprio, nell'atto costitutivo della società;
- determinare l'esatta denominazione della società costituenda, eventualmente an-
che in modifica della denominazione sopra riportata;
- determinare la sede in Civitanova Marche (MC), la durata della società, il suo



- oggetto sociale e l'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrivere una quota sociale pari al 31% (trentuno per cento) del capitale sociale e versarla, anche limitatamente al 25% (venticinque per cento);
 - conferire mandati speciali per il ritiro del capitale versato;
 - predisporre ed approvare tutte le norme di funzionamento della società contenute nello statuto sociale;
 - determinare gli organi della società ed i loro poteri, di amministrazione e di rappresentanza;
 - procedere alla nomina dei componenti dell'organo di amministrazione ed, eventualmente, dell'organo di controllo, stabilendone durata e compensi;
 - accettare cariche sociali;
 - determinare eventuali ipotesi di esclusione o di recesso;
 - stabilire eventuali limiti alla circolazione delle partecipazioni sociali (clausola di prelazione, clausola di gradimento);
 - stabilire eventuali limiti ai poteri dell'organo amministrativo.

Fare, insomma, quanto riterrà utile ed opportuno per l'espletamento del presente mandato che è a titolo gratuito, con promessa di rato e valido e da esaurirsi in unico contesto.

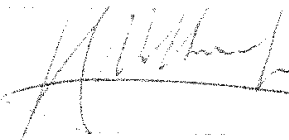
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alla parte che, da me interpellata, lo approva, lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive alle

ore sedici e due minuti (ore 16,02)

Consta di un foglio, in parte scritto con mezzo elettronico da persona

di mia fiducia ed in parte scritto da me su Tre pagine fin qui.

Alessio Francesco Cincotta




Certifico io sottoscritto, dott. Alberto Lorusso Caputi Notaio in Roma, del Distretto Notarile di Roma Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 16 ottobre 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority 2019), che la presente copia, composta di numero due pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 23, comma 6, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico pertanto *“esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge”*.

Roma li 03 giugno 2026 ne mio studio in Viale Europa n. 15

File firmato digitalmente dal Notaio Alberto Lorusso Caputi



CERTIFICAZIONE NOTARILE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA SOSTITUTIVA DI
DOCUMENTO INFORMATICO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE CON FIRMA DIGITALE
QUALIFICATA

Certifico io sottoscritto Massimo Luchetti, notaio in Civitanova Marche, iscritto nel ruolo del Distretto
Notarile di Macerata e Camerino, che la presente copia, redatta su supporto analogico, composto da due
pagine, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Caputi
Alberto Lorusso conforme all'originale mediante apposizione di firma digitale la cui validità è stata da me
accertata mediante il sistema di verifica ove risulta la vigenza con validità dal 19/10/2023 al
19/10/2026 con n.ro di serie 5317 del certificato della firma digitale del Notaio Caputi Alberto Lorusso
rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.



Civitanova Marche, li' 05 giugno 2026.

Notaio Massimo Luchetti

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a circular notary seal that matches the one on the left.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5° del DPR n. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolta in via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Civitanova Marche 11 giugno 2026